



COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO  
Provincia di Foggia

~~~~~0~~~~~.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA  
SUL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 27-06-2013

## INDICE

|         |                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 1  | Oggetto del regolamento                                                                          |
| Art. 2  | Finalità e Definizioni                                                                           |
| Art. 3  | Ambito di applicazione                                                                           |
| Art. 4  | Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza |
| Art. 5  | Modalità di raccolta dei dati                                                                    |
| Art. 6  | Obblighi degli operatori                                                                         |
| Art. 7  | Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia                         |
| Art. 8  | Titolare del trattamento                                                                         |
| Art. 9  | Responsabile del trattamento                                                                     |
| Art. 10 | Incaricati del trattamento                                                                       |
| Art. 11 | Diritti dell'interessato                                                                         |
| Art. 12 | Informazioni rese al momento della raccolta                                                      |
| Art. 13 | Cessazione del trattamento dei dati                                                              |
| Art. 14 | Manutenzione e gestione dell'impianto                                                            |
| Art. 15 | Tutela                                                                                           |
| Art. 16 | Entrata in vigore                                                                                |
| Art. 17 | Rinvio                                                                                           |

## Art 1

### Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito ed impiegato dal Comune di Motta Montecorvino, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

## Art. 2

### Finalità e Definizioni

1. L'attività di videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità: tutela del patrimonio, rispetto dell'ordinato e civile svolgimento della circolazione e della convivenza dei cittadini, tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, polizia giudiziaria e polizia amministrativa, controllo del traffico; le finalità sono comunque quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'ente, in particolare dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal D.P.R. 24.07.1977 n. 616, dalla L. 07.03.1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e disposizioni correlate, nonché dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 92/2008, convertito nella Legge n. 125/2008.

2. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale svolge quotidianamente.

3. L'impianto di videosorveglianza, in estrema sintesi, ha lo scopo di:

- garantire la sicurezza urbana e la tutela del territorio;
- prevenire gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio e, quindi, assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale;
- prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- controllare determinate aree;
- rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori.

4. Ai fini del presente regolamento, in ottemperanza a quanto previsto e disciplinato nel Codice per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 196/2003 circa la legittimità del trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, si intende per:

- a) "*trattamento*", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- b) "*dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- c) "*titolare del trattamento*", l'Ente Comune di Motta Montecorvino, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- d) "*responsabile del trattamento*", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- e) "*incaricati del trattamento*", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- f) "*interessato*", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

- g) "*comunicazione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) "*diffusione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) "*dato anonimo*", il dato che, in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) "*blocco*", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- k) "*banca di dati*", il complesso organizzato di dati personali formatosi presso la postazione operativa e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

### **Art. 3**

#### **Ambito di applicazione**

1. L'utilizzo del sistema della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- a) **Liceità**, il trattamento dei dati da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- b) **Finalità**, gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11 comma 1 lettera b del Codice);
- c) **Necessità**, obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice);
- d) **Proporzionalità**, con scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), con trattamenti di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11 comma 1 lett. d del Codice).

### **Art 4**

#### **Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Motta Montecorvino, in particolare dal D.Lgs. n.267/2000, dal D.P.R. n. 616/1977, dalla Legge n. 65/1986 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti ed hanno lo scopo di:

- a) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- b) garantire la protezione e l'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge ai soggetti pubblici ed ai Comuni in particolare;
- c) tutelare e proteggere la proprietà;
- d) attivare uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale.

3. Il sistema consiste di una postazione operativa con funzioni di controllo e supervisione collocata presso il Servizio della Polizia Municipale, di un numero adeguato di server per la registrazione delle immagini debitamente protetti e da un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere fisse.

4. Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla postazione operativa tramite una infrastruttura di rete dedicata esclusivamente a questo servizio, con trasmissione di tipo digitale dei dati.
5. Il sistema non è collegato ad altri sistemi né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Non è quindi accessibile da altre periferiche oltre alla postazione operativa.
6. Presso la postazione operativa della Polizia Municipale è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere. In caso di necessità sarà anche possibile visualizzare le registrazioni dei filmati delle telecamere stesse.
7. Il sistema potrà consentire un collegamento protetto, per la sola visione delle immagini, alle competenti autorità territoriali di Pubblica Sicurezza e/o di Polizia Giudiziaria per l'esercizio delle funzioni di Pubblica Sicurezza ovvero di Polizia Giudiziaria.
8. Gli impianti di videosorveglianza, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti.
9. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196, a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere devono essere installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

## **Art. 5**

### **Modalità di raccolta dei dati**

1. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti e gli eventuali mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano.
3. I dati personali oggetto di trattamento, trattati conformemente alla disciplina legislativa e regolamentare, sono:
  - a) raccolti e registrati per le finalità di cui ai precedenti articoli e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - b) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - c) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente Regolamento e nella normativa in materia.
4. Le immagini verranno conservate a regime per un massimo di 7 giorni successivi dalla registrazione sui server di registrazione, protetti da sistemi di chiusura nella disponibilità esclusiva del Servizio di Polizia Municipale, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
5. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato la sovrascrittura automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
6. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà consentito, su autorizzazione del Garante ove ciò sia richiesto dalla legge e previa valutazione della eccezionalità della situazione, o

comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso ovvero in relazione alle attività di accertamento di illeciti amministrativi nei limiti dei relativi termini procedurali.

7. Relativamente alla rilevazione degli accessi al Centro Storico cittadino, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.P.R. 250/1999, i dati trattati dovranno essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso, ferma restando la accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.

8. In caso di cessazione del trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

9. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso i locali di proprietà dell'amministrazione comunale debitamente protetti, non accessibili al pubblico e posti sotto il controllo del Servizio di Polizia Municipale, dove sono custoditi i server con l'hard disk per la videoregistrazione digitale, all'interno di appositi armadi chiusi a chiave nella disponibilità esclusiva del solo personale autorizzato.

10. A questi locali può accedere, oltre al Sindaco in qualità di titolare del trattamento, solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento, indicati ai successivi articoli istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

11. Previa presenza del responsabile del trattamento, o incaricato da questi autorizzato, potrà essere ammesso l'accesso anche alle ditte incaricate della gestione del sistema per eventuali interventi di manutenzione e/o ripristino del sistema stesso.

## **Art. 6**

### **Obblighi degli operatori**

1. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui ai precedenti articoli, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.

2. I dati non saranno oggetto di diffusione e in nessun caso devono essere comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

3. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

4. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

5. La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## **Art. 7**

### **Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato, di illeciti amministrativi o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato del trattamento provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo, l'incaricato del trattamento procederà, quando possibile, agli ingrandimenti

della ripresa delle immagini strettamente necessari, e non eccedenti, allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti ottici.

2. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

3. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

4. Per organi di polizia giudiziaria, ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- il Questore o suo delegato;
- i Dirigenti, Commissari ed Ispettori della Polizia di Stato o loro delegati;
- il Comandante provinciale dei Carabinieri o suo delegato;
- il Comandante della Stazione Carabinieri di Motta Montecorvino o suo delegato;
- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza o suo delegato;
- il Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato.

5. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria, da organi di Polizia o di Polizia Locale.

## **Art. 8**

### **Titolare del trattamento**

1. Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini della telecamere è il Comune di Motta Montecorvino nella persona del Sindaco *pro-tempore*.

2. Il titolare ha il dovere di rispettare quanto normativamente previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dal presente regolamento e dalla legislazione vigente, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

3. Il Sindaco del Comune di Motta Montecorvino, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. L.vo 30/06/2003 n. 196.

## **Art. 9**

### **Responsabile del trattamento**

1. Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Vigilanza del Comune di Motta Montecorvino, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Motta Montecorvino, presso la sede municipale alla via Nazionale n. 36.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.

3. Il responsabile del trattamento dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati. In particolare, dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy e provvedere al loro oscuramento di ripresa.

4. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

5. Egli autorizza alla custodia delle chiavi degli armadi che ospitano i server destinati alla conservazione delle registrazioni nonché delle password per l'utilizzo del sistema, impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

6. Il responsabile del trattamento potrà tenere un registro dell'impianto dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare.

## **Art 10**

### **Incaricati del trattamento**

1. Il Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196, individua gli incaricati del trattamento dei dati, autorizzati ad utilizzare gli impianti, a visionare le registrazioni, ad estrarre le immagini nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti; gli incaricati devono essere in numero ristretto ma sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati e sono individuati tra:
  - Il personale in servizio presso il Settore Vigilanza;
  - Il personale del soggetto esterno incaricato della manutenzione dell'impianto, limitatamente alla visione delle immagini in tempo reale delle videocamere.
2. A ciascun incaricato verrà assegnata una password di accesso della quale è responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza.
3. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
4. Nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione degli illeciti, al controllo del traffico e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o preposizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali, ecc..
5. Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
6. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dall'art 161 D. Lgs. 196/2003, nonché la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria per le determinazioni del caso.
7. Inoltre, l'utilizzo del sistema di videosorveglianza per la rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali contenute nel provvedimento dell'8.04.2010 par. 5.3.

## **Art 11**

### **Diritti dell'interessato**

1. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. N. 196/2003; in particolare, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
    - I. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, nonché l'indicazione della loro origine, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
    - II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - III. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

3. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse sia a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, al Titolare o al Responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10 comma 5 del Codice).

6. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7 comma 3° lett. a del Codice). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Codice).

7. La richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

8. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.

## Art 12

### Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Motta Montecorvino, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196, provvede ad affiggere una adeguata segnaletica permanente all'accesso nelle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere attraverso appositi avvisi recanti la dicitura: **Area videosorvegliata – La registrazione è effettuata dal Servizio di Polizia Locale per fini di sicurezza urbana. Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196)** e secondo il fac simile riportato nell'allegato 1 al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8.04.2010.



2. Il Responsabile del trattamento comunica alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un congruo anticipo, mediante la pubblicazione sul sito del Comune di appositi documenti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

### **Art 13**

#### **Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali sono raccolti;
  - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetto. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

### **Art 14**

#### **Manutenzione e gestione dell'impianto**

1. Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, il Comune di Motta Montecorvino potrà avvalersi della collaborazione esterna di soggetti esperti nel settore, fornitori degli impianti, fornitori/manutentori del sistema di videosorveglianza e collaboratori del personale interno del Comune di Motta Montecorvino per le prestazioni di manutenzione e di ripristino, svolgenti prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento.

### **Art 15**

#### **Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.
2. Per danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali si rimanda alla disciplina contenuta nell'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati.

### **Art 16**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Eventuali successive modifiche o integrazioni al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e l'entrata in vigore di ulteriori disposizioni precettive e vincolanti in materia di videosorveglianza, emanate dall'autorità Garante, si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento, in attesa della formale modificazione.

### **Art 17**

#### **Rinvio**

1. Si applicano, in quanto afferenti al presente regolamento, le norme contenute nella Deliberazione 8.4.2010 pubblicato su G.U. del 29.4.2010 emanata dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza e per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rimanda al Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs n.196/2003 ed ai suoi allegati, nonché ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.